



TRIBUNALE DI FOGGIA

IL G.E.

Nella procedura esecutiva N. 4390 / 2016 R.G.E.

Tra  
IMPRESA INDIVIDUALE G. R. ( creditore procedente - opposto) P. IVA:  
difeso dall'avv. R. F.  
in danno di L. D. D. O. SRL ( debitore esecutate - opponente) difeso dall'avv.  
Antonio la Penna.  
Nonché A. D. E. ( terzo pignorato).

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 15/11/2017, letti gli atti di causa, ed esaminata la documentazione prodotta;

Rilevato che il terzo A. E. ha reso dichiarazione negativa in ordine al proprio obbligo nei confronti del debitore esecutato ai sensi dell'art. 547 cpc, avendo precisato che è preclusa sia all'Amministrazione che all'Agente della Riscossione l'erogazione di alcun rimborso essendo l'importo già in precedenza non esigibile per mancanza della polizza fideiussoria, divenuto anche privo del requisito della liquidità, e ciò in quanto il soggetto titolare del credito IVA ( il debitore esecutato) aveva presentato una dichiarazione integrativa Modello IVA 2016 per l'anno d'imposta 2015 modificando la precedente richiesta a rimborso ed optando per la " detrazione in compensazione " di tale credito ( facoltà consentita dall'art. 8 comma 6 quater del DPR n. 322/98); Osservato che in virtù di tale dichiarazione negativa non è possibile procedere all'assegnazione delle somme pignorate dal creditore procedente;

Osservato, altresì, che la stessa A. E., con precedente dichiarazione resa ex art. 547 cpc, aveva certificato di essere impossibilitata all'erogazione delle somme pignorate (rimborso di credito IVA) in quanto tale rimborso era subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 38 bis del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni a garanzia della sostanzialità dello stesso.

Considerato che il comportamento del creditore esecutato, il quale non consegnando la polizza fideiussoria e procedendo alla ridetta integrazione/modifica della dichiarazione IVA ha, di fatto, reso illiquido e non esigibile il credito pignorato;

Considerato anche il comportamento processuale di parte creditrice, rimasta assente all'udienza del 15/11/2017, e che non ha contestato la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato.

P.Q.M.

Dichiara estinta la procedura esecutiva compensando tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Foggia, 24.11.2017

Il Giudice dell'Esecuzione  
G.O.T. Avv. G. V.

TRIBUNALE DI FOGGIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL CANCELLIERE  
(dr.ssa F.)